Gli indicatori della crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che riforma le procedura di composizione della crisi aziendale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14.02.2019 (Serie Generale 14.02.2019, n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6). Tra le novità spicca senza dubbio l’introduzione dei c.d. indicatori della crisi aziendale che, se presenti, obbligano l’imprenditore ad adottare le misure previste dal Codice stesso. In particolare, l’art. 13 stabilisce che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle **specifiche caratteristiche dell’impresa** e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi** e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A tal fine, sono indici significativi quelli che misurano: **1)** la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; **2)** i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Il successivo art. 14 stabilisce che gli **organi di controllo societari**, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Laddove l’organo gestorio abbia prontamente segnalato le criticità connesse con la gestione societaria, i suoi componenti beneficeranno dell’**esenzione da ogni responsabilità** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. Nel caso in cui la società non ponga in essere idonee misure propedeutiche alla ristrutturazione societaria, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, nonché i c.d. **creditori pubblici qualificati**, debbono inviare una segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) che coadiuverà il debitore nell’adottare le misure ritenute più idonee per il superamento dello stato di crisi.  
All’imprenditore che ha presentato all’**OCRI** istanza tempestiva e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, o che ha proposto tempestivamente la domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza, sono riconosciuti taluni benefici, cumulabili tra loro, tra cui **decurtamento degli interessi** sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni tributarie e proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.